



DELIBERA N. 216

del 17 maggio 2023

Fasc. Anac n. 1587/2023

Oggetto:

Comune di Buccino - Esecuzione dei Lavori di messa in sicurezza dell'asse viario via Canne- via Sarnese, CIG. 7767722EF6 - importo complessivo dell'appalto € 1.350.000,00.

Premessa

Con nota prot n. 62902 del 01/08/2022 veniva richiesto al Comune di Buccino di relazionare sullo stato attuativo dell'appalto in oggetto e di trasmettere il certificato di collaudo dei lavori se terminati.

Con nota assunta a prot. n. 66408 in data 12/08/2022 perveniva la risposta del RUP dei lavori il quale, nel riferire che i lavori erano ancora in corso e che pertanto l'atto di collaudo non era stato ancora emesso, relazionava come richiesto in merito allo stato di avanzamento degli stessi.

Dalla narrazione effettuata dal RUP venivano in rilievo alcune anomalie e pertanto, con nota prot. n. 76181 del 26/09/2022, veniva avviata d'ufficio un'istruttoria finalizzata alla verifica della correttezza degli adempimenti posti in essere dall'Amministrazione per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'opera in oggetto, con formulazione di contestazioni in relazione alle criticità rilevate e richiesta di documentazione integrativa.

Con nota assunta a prot. n. 0089243 in data 03/11/2022 perveniva la risposta e gli ulteriori atti richiesti.

Fatto

Con deliberazione n. 69 del 25.05.2018 la Giunta comunale di Buccino approvava il *progetto definitivo - esecutivo* dei lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza dell'asse viario via Canne- via Sarnese per un importo complessivo di € 1.350.000,00 di cui per lavori a base d'asta pari a 995.000 Euro; il **progetto risulta redatto dallo stesso RUP dei lavori geom. M.L. che lo ha altresì validato** in data 19/07/2018 previa verifica in contraddittorio con il verificatore ing. P.G. dirigente dell'area tecnica del Comune e al tempo supporto al RUP.

Nell'atto di verifica in merito alle eventuali autorizzazioni da acquisire da parte di altri Enti/Amministrazioni si legge quanto segue: "*per quanto riguarda la sussistenza delle approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione de quo, si fa espresso riferimento a quanto statuito nell' AVVISO PUBBLICO e quindi deve essere acquisito il solo PARERE DELL' ENTE PROVINCIA di Salerno*".



La gara per l'affidamento dei lavori veniva bandita nel febbraio 2019 con procedura aperta ed aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa.

I lavori venivano aggiudicati in data **27/01/2020** alla ditta C. Costruzioni s.r.l. con sede in Buccino per l'importo complessivo di Euro 875.734,00 oltre IVA.

Stipulato il Contratto d'appalto con la ditta suddetta in data 18/05/2020, in data 16/11/2020 veniva effettuata la consegna parziale dei lavori e redatto il conseguente verbale che risulta firmato, oltretutto dal D.L. e dall'impresa, anche dal RUP le cui funzioni risultano ora espletate dall'ing. P.G. dirigente del servizio tecnico del Comune.

La consegna veniva effettuata per il solo impianto di cantiere (allestimento cantiere, recinzione dello stesso, installazione dei necessari baraccamenti), veniva infatti specificato nel verbale che la ditta non avrebbe potuto *"effettuare altre lavorazioni se prima non verrà consegnato alla DD.LL ed al RUP a cura della medesima, il "computo metrico armonizzato" dell'offerta tecnico-economica formulata, in base alla quale le è stato aggiudicato l'appalto, unitamente ai relativi grafici dell'offerta migliorativa sviluppati in forma esecutivo-cantierabile, in quanto documentazione facente parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto; ed allo stato non in ancora in possesso della DD.LL"*.

La ditta firmava il verbale con riserva segnalando interferenze con le linee Telecom, ed evidenziando altresì *"il cedimento del piano viabile ivi compreso le opere d'arte"*.

Ha riferito l'attuale RUP che le motivazioni della consegna parziale dei lavori risiedevano, appunto, nell'*impossibilità di procedere al deposito del progetto strutturale presso l'Ufficio del Genio Civile di Salerno, nelle more della nomina del Collaudatore in c.o. ex L.R. 9/83, con conseguente impossibilità di realizzare qualsivoglia opera in c.a."* ed inoltre a causa *"dell'assenza del progetto esecutivo "armonizzato", ovvero comprendente sia le lavorazioni incluse nel progetto posto a base di gara sia quelle afferenti le migliori offerte dall'impresa aggiudicataria "*.

In data 01.02.2021 il D.L. e l'Impresa effettuavano un sopralluogo congiunto lungo le aree oggetto dei lavori nel corso del quale si rilevava l'inefficienza delle opere di regimazione delle acque nel tratto stradale di via Samese; l'Impresa veniva pertanto autorizzata ad avviare le attività di pulizia e messa in sicurezza del tratto stradale suddetto.

Ulteriormente l'impresa segnalava la presenza, lungo la stessa Via Samese, di un cavo aereo interferente con le lavorazioni previste; nonché di acqua affiorante per possibile ostruzione delle condotte di acque bianche.

in data 17/02/2021 l'Impresa proponeva di variare la geometria delle zanelle di progetto *per adeguarla a quelle già esistenti*; e la *rimodulazione* della pavimentazione stradale, variazioni approvate dal RUP che disponeva che le stesse venissero integrate nel redigendo progetto esecutivo armonizzato senza incremento di spesa.

Il suddetto progetto "armonizzato" redatto dall'impresa veniva infine approvato dall'Amministrazione con determinazione n.69 in data **01/03/2021**.

Nella sopracitata relazione del RUP trasmessa ad Anac con nota prot. n. 0066408 del 12/08/2022 si legge altresì che *"In data 19/03/2021 la D.L., alla luce del progetto Armonizzato approvato con det. N 069 del*



01/03/21, dall'analisi degli interventi integrativi e migliorativi previsti (es. le nuove sistemazioni delle rotatorie e la manutenzione straordinaria della rete idrica) nel riscontrare la necessità di ottenere le relative autorizzazioni per quanto concerne gli aspetti paesaggistici e archeologici (Soprintendenza ABAP - SA/AV) nonché lo svincolo idrogeologico (C.M. Sele/Tanagro) necessarie alla realizzazione delle suddette opere, redigeva la relazione paesaggistica ai fini del prosieguo.

In data 12/04/2021, effettuati i saggi e valutata la fattibilità degli interventi richiesti, la D.L. autorizzava l'esecuzione delle sole opere di manutenzione straordinaria sulle opere di regimazione delle acque piovane e sulle reti di sottoservizi esistenti, ovvero di tutte le lavorazioni che non necessitavano dell'acquisizione di pareri ed autorizzazioni da parte di Enti Sovraordinati; quindi i lavori procedevano ed in data 16/04/21 il RUP accertava che i lavori in corso risultavano conformi con quanto ordinato e autorizzato, ravvisando altresì la necessità di estendere due tratti di condotta lungo le limitrofe strade vicinali al fine di rendere l'opera funzionale e coerente con le altre progettualità dell'Ente, di tali lavori si disponeva l'esecuzione ed al contempo la necessità di contemplarli nella redigenda variante

In data 10/05/2021 la D.L. sollecitava la nomina delle ulteriori figure tecniche necessarie al prosieguo di tutte lavorazioni (archeologo, geologo e collaudatore) ciò "al fine di poter cantierare l'opera nella sua interezza".

In data 11/05/2021 "al termine delle attività di fresatura del manto stradale di Via Sarnese si procedeva alla verifica del sottofondo stradale, appurando che in più punti lo stesso presentava un discreto stato di conservazione, tale da non' necessitare di radicali interventi; tale circostanza induceva a concordare di evitare la demolizione completa della pavimentazione stradale, limitandola alle sole aree dove risultava eccessivamente deteriorata, e ad impiegare le economie così derivanti per la realizzazione di ulteriori opere di regimazione delle acque meteoriche, ovvero nel ripristino di dissesti verificatisi lungo l'asse stradale di via Canne e rilevati in precedenti sopralluoghi congiunti ma non contemplati né nel progetto a base di gara, né nell'offerta migliorativa dell'impresa."

Il RUP pertanto "autorizzava a procedere in tal senso e disponeva altresì che tale variazione rientrasse in un progetto di "variante/non variante" non modificativo dell'essenza dell'appalto".

In data 31/05/2021 la D.L. "comunicava di aver accertato che i lavori previsti lungo l'asse di via Sarnese risultavano ultimati, per cui, considerata l'importanza dell'arteria per la mobilità locale, proponeva la PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA al fine di poter ripristinare il traffico ordinario, inoltrando al RUP anche bozza di verbale ai sensi dell'Art. 230 del D.P.R. 207/2010".

In data 04/06/2021 veniva quindi sottoscritto il suddetto verbale di consegna provvisoria anticipata dell'opera.

In data 08/07/2021 il RUP ordinava di redigere una variante "al fine di risolvere tutte le problematiche riscontrate nel corso dei lavori realizzati e da realizzare; ... tale variante in assestamento senza incremento di spesa è stata redatta e, per la sua approvazione, si è in attesa dei richiamati pareri richiesti sul progetto esecutivo armonizzato, in modo da poter risolvere eventuali prescrizioni sulle opere a farsi che possano eventualmente essere emanate dagli Enti Sovraordinati."

In ultimo il RUP ha riferito che in data 13/06/2022 era stato emesso e liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29/12/2021.



Diritto

Dall'esame degli atti istruttori, nonché da quanto riferito dal RUP con le proprie note di risposta alle richieste dell'Ufficio di Vigilanza, emergono diverse criticità.

Prioritariamente si osserva che il progetto dei lavori in esame è stato redatto dal medesimo RUP dei lavori che ha proceduto ad effettuarne la validazione a seguito della verifica eseguita dall'ing. [omissis] nella sua qualità di "supporto al RUP". Tale circostanza si pone in contrasto con l'art. 26 del vigente Codice dei contratti.

Si rileva infatti che ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) *"per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento..."*, ed altresì al successivo comma 7 è specificato che *"lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione"*.

Dalla lettura congiunta delle sopra richiamate disposizioni normative discende che, per lavori di importo inferiore ad un milione di euro, posto che l'attività di verifica deve essere effettuata dal RUP, lo stesso non può assumere il ruolo di progettista; in tale circostanza, infatti, il verificatore/ RUP si ritroverebbe a verificare il progetto da egli stesso redatto, così snaturando la *ratio* stessa dell'istituto della verifica che pone in capo ad un soggetto terzo il compito di valutare l'eshaustività e l'adeguatezza del progetto redatto con riferimento agli aspetti indicati al comma 4 del medesimo articolo 26.

Si osserva altresì che il progetto è stato validato in data 19/07/2018 in pendenza dell'acquisizione del parere dell'Ente Provincia di Salerno proprietario dell'asse viario in esame.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il progetto in esame è stato ammesso a finanziamento a seguito di partecipazione all'avviso pubblico emanato dalla Regione Campania *"relativo alla manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale"* a valere su risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54-2016.

I finanziamenti erogati si riferiscono a diversi *assi tematici*, quello inerente il progetto in questione è l'Asse tematico D relativo alla *«messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, che contempla: la promozione ed applicazione di misure volte ad assicurare la sicurezza stradale e la conseguente riduzione dell'incidentalità, attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete ed eliminando i c.d. "punti neri" in linea con il D.Lgs. 35/2011 sulla sicurezza stradale; il miglioramento delle condizioni di circolazione con la conseguente riduzione dell'incidentalità della rete; la messa in sicurezza della rete stradale da frane e rischio idraulico al fine di evitare interruzioni del servizio»*

Per le strade provinciali della Provincia di Salerno - da quanto rilevabile dal sito istituzionale della Provincia medesima - il Presidente della Provincia, con propri Decreti n. 39 del 05/04/2018 e n. 49 del 10/05/2018, ha precisato le modalità con le quali potevano essere candidati al predetto avviso pubblico i progetti presentati da altri Enti.

"In particolare, con il decreto 49 del 10/05/2018 si stabiliva che, visto il numero elevato degli interventi, da candidare al predetto avviso pubblico, che interessano le strade di competenza provinciale e



considerato il ridotto numero di personale dell'Ente Provincia, soprattutto in considerazione della scadenza a breve termine del bando, si lasciava salva la facoltà di partecipare all'avviso anche direttamente ai Comuni e agli altri Enti Locali, in forma singola o associata e a tutti gli altri soggetti previsti dall'avviso; in tale ultimo caso, per gli interventi che interessano le strade provinciali, presentati dai Comuni o altri Enti locali in forma autonoma, in forma singola o associata, la Provincia si riservava di rilasciare, soltanto in caso di finanziamento, opportuno NULLA OSTA tecnico [...]a seguito dell'approvazione, da parte della Regione Campania, di detta graduatoria, sono pervenute al settore "Viabilità e Trasporti" della Provincia di Salerno, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Presidenziale n. 49 del 10.05.2018, richieste di NULLA OSTA per interventi, candidati da altri Enti, ammessi a finanziamento e riguardanti strade di competenza provinciale; al fine di interloquire con i comuni che necessitano del NULLA OSTA della Provincia, il Settore Viabilità e Trasporti ha istituito, sulla piattaforma informatica "Autorizzazioni, concessioni e nulla osta", l'apposita sezione denominata: "Progetti di intervento sulla viabilità provinciale e regionale"; in data 6.12.2018, la Provincia ha comunicato a tutti i Comuni interessati l'emanazione di detto Decreto Dirigenziale n.146/2018 in uno alle modalità di trasmissione dei progetti interessati all'Ente Provincia, mediante caricamento on-line sulla piattaforma telematica..."

Con decreto dirigenziale n. 146 del 27/11/2018 la Provincia stabiliva come segue i criteri per l'effettuazione dell'istruttoria: *"...verifica della completezza del progetto; verifica il rispetto della normativa vigente in materia, compresi i regolamenti tecnici di corretta esecuzione adottati dall'Ente; verifica della coerenza con altri interventi in esecuzione o programmati/progettati per le stesse strade; verifica delle interferenze con eventuali concessioni rilasciate o richieste (gas, fibra, ecc.) sulle stesse strade in modo da coordinare gli interventi a farsi; di stabilire che nel nulla osta, rilasciato a valle dell'istruttoria, verrà indicata: come prescrizione all'Ente richiedente la necessità di comunicare preventivamente al presente settore l'inizio dei lavori, oltre le eventuali prescrizioni tecniche ritenute utili dal tecnico istruttore e, successivamente, l'ultimazione degli stessi; di riservarsi la funzione Alta Sorveglianza durante l'intera fase di esecuzione dei lavori, compreso eventualmente, su richiesta dei comuni, il collaudo tecnico amministrativo"*.

Risulta dal Decreto dirigenziale della Provincia di Salerno numero 161 del 18/09/2020 -rinvenibile sul predetto sito istituzionale dell'Ente – che il Comune di Buccino in data 26/3/2019 (successivamente dunque alla pubblicazione del bando di gara) aveva provveduto a caricare il progetto esecutivo in esame sulla apposita piattaforma dedicata. Tuttavia, si legge nel suddetto decreto provinciale, che l'istruttoria dello stesso, propedeutica al rilascio del Nulla Osta *"... a seguito di numerosi contatti informali tra il tecnico nominato e gli uffici del Comune di Buccino, era stata sospesa in attesa di integrazioni per la risoluzione di alcune problematiche (legate, in particolare, alla proposta di una realizzanda rotatoria)"*.

Ancora nel decreto si legge che successivamente *"... il Comune di Buccino ha richiesto, con nota trasmessa il 18/9/2020 [...], il rilascio del N.O. per il progetto come integrato a seguito di gara, e dopo aver caricato lo stesso sulla richiamata piattaforma [...] sempre nella medesima data."*

Quanto sopra, constatato che il bando per l'affidamento dell'appalto in esame è datato 22 febbraio 2019, prioritariamente si rileva che il Comune di Buccino ha di fatto posto in gara un progetto privo del necessario nulla osta della Provincia di Salerno.



Si osserva in merito che il Comune di Buccino, in assenza del nulla osta della Provincia, era stato autorizzato a partecipare unicamente all'avviso pubblico della Regione per l'acquisizione dei finanziamenti, ciò al fine di evitare che l'amministrazione provinciale conducesse inutili istruttorie su progetti non finanziati e quindi non realizzabili, in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione della pubblica Amministrazione.

Tuttavia una volta acquisito il finanziamento era necessario prima di porre in gara il progetto acquisire il predetto nulla osta della Provincia, ciò anche al fine di consentire all'ente proprietario dell'asse viario, come dallo stesso stabilito con i sopracitati decreti, di effettuare la *"verifica della coerenza con altri interventi in esecuzione o programmati/progettati per le stesse strade; verifica delle interferenze con eventuali concessioni rilasciate o richieste (gas, fibra, ecc.) sulle stesse strade in modo da coordinare gli interventi a farsi..."* ed eventualmente fornire *prescrizioni tecniche ritenute utili*, da recepire nel progetto esecutivo; il parere della Provincia era dunque necessario per avere certezza dell'eseguibilità del progetto così come redatto e, in definitiva, rendere compiuta ed *efficace* la validazione dello stesso.

Si ricorda in merito come *"in materia di gare pubbliche gravi sulle Stazioni appaltanti un onere di diligenza circa lo scrupoloso ed esaustivo assolvimento di tutti gli adempimenti propedeutici all'indizione delle stesse, strumentale all'attuazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Nel caso di gara bandita in assenza di una compiuta e preventiva istruttoria circa la fattibilità del progetto ponendo a base di gara un progetto non ancora esecutivo, sussiste, quindi, tanto il presupposto della colpa dell'Amministrazione concretizzatasi in un negligente esperimento degli adempimenti istruttori propedeutici all'indizione della gara, quanto, di conseguenza, l'imputabilità di detta condotta alla stessa"* (TAR Parma, 19.11.2018 n. 304).

Il progetto veniva depositato alla Provincia nel marzo del 2019 dopo l'avvio della gara e comunque il procedimento per il rilascio del nulla osta veniva "sospeso" in attesa di ricevere integrazioni progettuali.

In data 18/09/2020 il Comune depositava *Il progetto come integrato a seguito di gara*, a tale data l'appalto era già stato effettivamente aggiudicato (data di aggiudicazione 18/05/2020), tuttavia il cosiddetto "progetto armonizzato", e dunque *integrato a seguito di gara* con le migliori proposte dall'impresa, non risultava ancora acquisito come si evince dalla narrazione del RUP e constatato altresì che lo stesso risulta approvato in data 01/03/2021, non è chiaro pertanto quale progetto *integrato a seguito di gara* sia stato trasmesso alla Provincia o, meglio, in che cosa si sostanziassero le "integrazioni" apportate; tale circostanza induce a ritenere che il Comune, oltretutto in assenza del necessario nulla osta della Provincia, abbia posto in gara un progetto non compiutamente definito in tutti gli aspetti esecutivi.

Il RUP ha altresì riferito della necessità di acquisire ulteriori *autorizzazioni per quanto concerne gli aspetti paesaggistici e archeologici (Soprintendenza ABAP -SA/AV) nonché lo svincolo idrogeologico (C.M. Sele/Tanagro)* a seguito delle migliori proposte dall'impresa in sede di gara e confluite poi nel cosiddetto "progetto armonizzato".

In merito si rileva che il bando di gara, per quanto riguarda i criteri relativi alle proposte migliorative di cui al punto C, specificatamente richiedeva che queste fossero tali da non modificare "... *l'impostazione del progetto e non richiedano alcun tipo di parere preventivo da parte degli Enti sovraordinati oltre il Comune*"; considerata la necessità di acquisire invece nuove ed ulteriori autorizzazioni di legge, ne consegue che o le modifiche proposte dall'impresa in sede di gara non erano da considerarsi conformi al bando, ed in tal caso



la S.A. accentandole ha derogato alla *lex specialis* di gara con conseguente **violazione del principio di concorrenza**, ovvero le suddette autorizzazioni erano da ritenersi necessarie già in sede di redazione/approvazione del progetto esecutivo, evenienza che ulteriormente darebbe conferma delle carenze progettuali sopradette ed altresì della non adeguata attività di verifica e validazione del progetto esecutivo.

Si rileva al riguardo il comportamento non diligente del RUP con riferimento ai propri compiti previsti all'art. 31 del d.lgs 50/2016.

Il RUP ha riferito poi di ulteriori modifiche al progetto apportate in sede di esecuzione dei lavori consistenti essenzialmente nella *"realizzazione di ulteriori opere di regimazione delle acque meteoriche, ovvero nel ripristino di dissesti verificatisi lungo l'asse stradale di via Canne e rilevati in precedenti sopralluoghi congiunti ma non contemplati né nel progetto a base di gara, né nell'offerta migliorativa dell'impresa"*, in luogo del completamento della strada che *in più punti... presentava un discreto stato di conservazione, tale da non' necessitare di radicali interventi*.

Non risulta che tali dissesti siano avvenuti nel corso dei lavori per eventi imprevisi, pertanto la circostanza che essi non fossero stati rilevati in sede di progetto esecutivo, unitamente ad uno stato di ammaloramento della strada risultato sensibilmente migliore di quello ipotizzato in sede progettuale, induce a ritenere che il progetto posto in gara fosse gravato da errore ascrivibile a "inadeguata valutazione dello stato di fatto".

Ulteriormente nel corso dei lavori è stata riscontrata *l'inefficienza delle opere di regimazione delle acque nel tratto stradale di via Sarnese,... la presenza di un cavo aereo adagiato lungo la banchina stradale e quindi interferente con le lavorazioni previste,... l'ostruzione di condotte delle acque bianche... l'esigenza di effettuare interventi di manutenzione straordinaria anche sulle ulteriori reti esistenti e rientranti nelle aree di intervento (rete acque reflue su via Aldo Moro, in prossimità dell'imbocco di via Samese, rete idrica su via Sarnese)...*; certamente la corretta regimazione delle acque va a beneficio anche della stabilità dell'asse viario tanto che alcune opere di regimazione erano state proposte come migliorie dalla stessa impresa aggiudicataria, tuttavia si rileva che gli interventi in ultimo eseguiti sulle reti idriche limitrofe e/o interferenti, per estensione ed entità, hanno in ultimo perso quel carattere di accessorialità al progetto di ripristino della strada divenendo di fatto l'oggetto principale del contratto.

In definitiva si ritiene che in corso d'opera siano stati eseguiti altri e differenti lavori rispetto a quelli previsti nel progetto andato in gara che hanno apportato, al contratto originariamente pattuito, modifiche di natura sostanziale riferibili alla casistica di cui all'art. 106 comma 4 lett. a) del d.lgs 50/2016, con conseguente lesione del principio di concorrenza.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 maggio 2023



DELIBERA

di rilevare che:

- si ritiene che il progetto esecutivo posto a base di gara risulti gravato da un errore progettuale per inadeguata valutazione dello stato di fatto ai sensi dell'art. 106 comma 10 del d.lgs 50/2016;

rileva altresì:

- Il contrasto con quanto disposto dall'art. 26 del vigente Codice dei contratti in materia di verifica e validazione della progettazione;
- la mancata acquisizione dei necessari pareri di legge sul progetto esecutivo prima dell'avvio della gara di appalto;
- il comportamento poco diligente del RUP con riferimento allo svolgimento dei propri compiti come definiti all'art. 31 del d.lgs 50/2016;
- l'avvenuta realizzazione di opere differenti da quelle originariamente previste in progetto con modifiche di natura sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 lett. a) del d.lgs 50/2016, al contratto originariamente pattuito e conseguente lesione del principio di concorrenza.
- dà mandato al competente Ufficio di Vigilanza dell'Autorità di inviare la presente delibera all'Amministrazione Comunale, in particolare al Segretario Comunale e al RUP dei Lavori con raccomandazione allo stesso di svolgere i propri compiti, nel proseguo delle attività di sua competenza, con la dovuta diligenza in ottemperanza alle disposizioni normative.

Dà mandato altresì di trasmettere la delibera alla Provincia di Salerno la quale, per l'intervento in esame come dalla stessa indicato nei propri decreti, si riserva *"la funzione di Alta Sorveglianza durante l'intera fase di esecuzione dei lavori, compreso eventualmente, su richiesta dei comuni, il collaudo tecnico amministrativo"*.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 30 maggio 2023

Il Segretario

Laura Mascali